




Villorba, 08 Gennaio 2015

Informacoop N.01/2015

Legale - Fiscale - Societario

In collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Legale - Fiscale - Societario

NOVITA' DEL "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" CONVERTITO IN LEGGE

Recentemente è stato convertito in legge il DL n. 175/2014, c.d. "Decreto Semplificazioni" nell'ambito del quale sono contenute una serie di disposizioni, di seguito esaminate.

DICHIARAZIONI D'INTENTO

Al fine di "... rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia nazionale, e la A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni di intento non farà più carico al fornitore, ma solo all'esportatore abituale il quale sarà tenuto ad inviare la dichiarazione d'intento in via telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà a rilasciare un'apposita ricevuta di avvenuta trasmissione.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

Il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta telematica, è tenuto a sua volta, a riscontrare telematicamente l'avvenuta ricezione dei dati da parte dell'Agenzia. Solo dopo tale verifica potrà legittimamente fatturare l'operazione nei confronti dell'esportatore abituale applicando il regime di non imponibilità IVA. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è resa disponibile la funzione di libero accesso per consentire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

Disposizioni transitorie

Fino all'11 febbraio 2015, gli esportatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio fornitore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere

successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Dal 13 dicembre 2014, è stata introdotta una rilevante semplificazione dell'obbligo di comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

La comunicazione, infatti, deve essere effettuata a cadenza annuale, e non più mensile o trimestrale, per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10 mila euro (prima il limite era di 500 euro).

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato diramato il giorno 19.12.2014, informa che, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.

AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA UE (VIES)

Con decorrenza 13/12/2014 il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intra UE già alla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di attendere il 31° giorno successivo.

Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per porre in essere le predette operazioni.

Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato mod. Intra per 4 trimestri consecutivi.

RITENUTA RIDOTTA PROVVIGIONI/RAPPRESENTANTI

Con decorrenza 13/12/2014 la comunicazione in base alla quale gli agenti / rappresentanti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%) per calcolare la ritenuta alla fonte, è ora "permanente". Di conseguenza essa non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca.

A tal fine con apposito DM saranno determinati i criteri, i termini e le modalità (inclusa la possibilità di invio tramite PEC) per la suddetta comunicazione.

MOD. 730 PRECOMPILOTATO

In via sperimentale, a partire dal 2015, l'Agenzia delle Entrate **entro il 15.4** di ciascun anno rende disponibile il **mod. 730 precompilato** a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), TUIR.

Il contribuente può prendere visione del modello in esame:

- direttamente tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite il proprio sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato (previa apposita delega).

Il contribuente può **accettare** la dichiarazione così come predisposta dall'Agenzia o **modificarla / integrarla** con ulteriori dati.

Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di **presentare la dichiarazione "compilata"** con le **ordinarie modalità**.

Al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, è anticipata:

- al **28.2** la trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di banche, assicurazioni, enti previdenziali, ecc. dei dati relativi ai seguenti oneri deducibili / detraibili riferiti all'anno precedente:
 - interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
 - premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
 - contributi previdenziali e assistenziali;
 - contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- al **7.3** la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del mod. CUD (o meglio, del nuovo mod. CU) da parte dei sostituti d'imposta (entro tale data devono essere comunicati all'Agenzia anche i riferimenti per la ricezione dei mod. 730-4).

Viene inoltre unificata al **7.7**:

- la presentazione del mod. 730 al sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato (tale termine opera anche nei casi di "assenza" di sostituto d'imposta; in caso di dichiarazione a debito il pagamento va effettuato con le modalità e i termini previsti per il versamento dell'IRPEF);
- la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta / CAF / professionisti abilitati ovvero direttamente dal contribuente.

La consegna del mod. 730 al contribuente da parte del sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato è fissata **prima della trasmissione della dichiarazione** e comunque entro il 7.7.

Come sopra accennato, dopo aver "ricevuto" il modello precompilato, il contribuente può:

1. **accettare (senza modifiche) la dichiarazione;**
2. **presentare la dichiarazione precompilata con modifiche / integrazioni;**
3. **“rifiutare” la dichiarazione.** In tale ipotesi il contribuente potrà rivolgersi al sostituto d’imposta o ad un CAF / professionista abilitato per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata con le ordinarie modalità.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Non è necessario presentare la dichiarazione di successione qualora l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un **valore non superiore a € 100.000** (in luogo dei precedenti € 25.822,84) e non comprende immobili / diritti reali immobiliari.

È inoltre previsto il venir meno dell’obbligo di:

- allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica; il contribuente può avvalersi della facoltà di allegare **copie non autenticate**, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali (resta salva la possibilità dell’Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
- presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione. In questo caso, l’imposta sarà (ri)liquidata automaticamente dall’Ufficio.

MOD. IRE SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (DETRAZIONE 55% / 65%)

È **eliminata** la presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

RIMBORSO CREDITO IVA (ANNUALE / TRIMESTRALE)

Tra le principali semplificazioni in materia di rimborso del credito IVA, si evidenziano le seguenti novità:

- i rimborsi di importo **non superiore a € 15.000** sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia;
- i rimborsi di importo **superiore a € 15.000**, richiesti da **soggetti “a rischio”**, sono erogati previa prestazione di idonea garanzia;
- i rimborsi di importo **superiore a € 15.000**, richiesti da **soggetti “non a rischio”**, sono erogati previa prestazione di garanzia ovvero **senza la stessa** presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante le seguenti condizioni:
 - rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:
 - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
 - la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
 - l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’aziende;
 - nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate;
 - sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In particolare, sono considerati **soggetti “a rischio”** coloro che:

- esercitano l’attività da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all’art. 25, DL n. 179/2012);
- sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:

- 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
- 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
- 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;
- presentano la dichiarazione / istanza a rimborso priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell'attività.

Con specifici DM saranno individuate le **categorie di contribuenti** per i quali i rimborsi saranno **eseguiti in via prioritaria**.

Ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi saranno disposti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

UTILIZZO MOD. F24 COMPENSAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA FISCALE

È previsto l'obbligo, a decorrere dall'1.1.2015, da parte dei sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione tramite mod. F24:

- le somme rimborsate ai percepienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei mod. 730;
- le ritenute / imposte sostitutive versate in eccedenza.

Rispetto allo schema di Decreto è stata eliminata la previsione del riconoscimento dei compensi per l'assistenza fiscale sotto forma di crediti d'imposta utilizzabili in compensazione.

ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI

L'applicazione dei seguenti regimi:

- **trasparenza fiscale**, ex art. 115, comma 4, TUIR;
- **consolidato fiscale**, ex art. 119, comma 1, lett. d), TUIR;
- **tonnage tax** ex art. 155, comma 1, TUIR;
- determinazione della **base imponibile IRAP con il “metodo fiscale”** ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97;

non richiede più la **manifestazione preventiva** dell'opzione.

La stessa sarà **comunicata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi / IRAP** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale l'opzione è esercitata.

La disposizione in esame si applica **“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”**.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

È disposta la **soppressione** della norma relativa alla **responsabilità solidale** tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al **versamento delle ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.

È altresì disposta l'abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 nell'ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore

Rimane comunque ferma la responsabilità ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto, tra committente imprenditore / datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di

opere o servizi.

Con l'integrazione del citato comma 2 è ora previsto che il committente che effettua nei confronti dei lavoratori il pagamento delle predette somme è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta.

EFFICACIA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Come noto l'art. 2495, comma 1, C.c., prevede che *"approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese"*.

Al fine di evitare la concentrazione dei controlli fiscali nella fase di scioglimento e liquidazione della società, è ora disposto che **l'estinzione della società** ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, ha **effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione** della società dal Registro delle Imprese.

RESPONSABILITÀ LIQUIDATORI / SOCI SOGGETTI IRES

In caso di mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, grava sul liquidatore prova di "aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari", al fine di sottrarsi alla responsabilità connessa al mancato pagamento.

Inoltre, il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione nei 2 periodi d'imposta precedenti la liquidazione ovvero durante la stessa, che rappresenta il limite entro il quale i soci / associati sono considerati responsabili delle imposte dovute dalla società, si presume **equivalente in misura proporzionale**, salvo prova contraria, **alla quota di capitale** detenuta dal socio / associato.

Le disposizioni sopra accennate si applicano oltre che alle imposte sui redditi, anche a tutti i tributi e ulteriori somme iscrivibili a ruolo.

SPESE DI RAPPRESENTANZA / CESSIONI E PRESTAZIONI GRATUITE

È introdotta la possibilità di **detrarre l'IVA** ex art. 19-bis1, comma 1, lett. h), DPR n. 633/72, relativamente alle **spese di rappresentanza** sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario **non superiore a € 50** (in luogo degli attuali € 25,82).

Contestualmente è stato previsto **l'aumento a € 50** (in luogo degli attuali € 25,82) per la rilevanza ai fini IVA delle:

- **cessioni gratuite di beni** ad esclusione di quelli la cui produzione / commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, ex art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72;
- **prestazioni di servizi gratuite** ex art. 3, comma 3, DPR n. 633/72.

• ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

- **La mancata dichiarazione / allegazione dell'APE**, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, sanzionabile da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari) ridotta alla metà per le locazioni di durata non superiore a 3 anni, **non esenta** comunque **dall'obbligo di presentare al MISE** la dichiarazione / copia dell'attestato entro 45 giorni.
- Quanto individuato dall'Agenzia delle Entrate sarà trasmesso al MISE ai fini dell'accertamento e della

contestazione della violazione (non è più prevista la possibilità da parte del MISE di avvalersi per tale attività della Guardia di Finanza).